



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)

DECRETO DEL SINDACO N. 10 DEL 31/03/2016

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1, commi 611 e 612, Legge n. 190/2014 – Relazione sui risultati conseguiti (art. 1 comma 612 L. n.190/2014).

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 23 del decreto legge 24/04/2014, n. 66, convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, ha disposto la delega al Commissario straordinario per la revisione della spesa, poi nominato nel Commissario Carlo Cottarelli, per la predisposizione di un programma di razionalizzazione degli organismi partecipati;
- Il "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali" del 7 agosto 2014, redatto dal gruppo di lavoro coordinato dal Commissario Cottarelli, ha individuato diverse proposte di interventi che si basano su quattro cardini:
 1. Circoscrivere il campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante, rafforzando quanto previsto in proposito dalla legge finanziaria del 2008;
 2. Introdurre vincoli diretti su varie forme di partecipazioni;
 3. Fare ampio ricorso alla trasparenza e alla pressione dell'opinione pubblica adeguatamente informata come strumento di controllo;
 4. Promuovere l'efficienza delle partecipate che rimarranno operative, incluso attraverso l'uso diffuso dei costi standard, e l'aggregazione tra partecipate che offrono servizi simili per sfruttare al meglio le economie di scala.
ed ha, altresì, individuato diverse tipologie di misure finalizzate alla razionalizzazione delle società partecipate locali e cioè:
 - Misure per ridurre il perimetro delle partecipate**
 - Misure di efficientamento**
 - Misure per ridurre i costi di amministrazione**
 - Misure di trasparenza**
 - Misure strumentali alla riforma delle partecipate**
- Con riferimento al piano operativo di razionalizzazione, l'art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014, recependo in parte le indicazioni fornite dal Commissario Straordinario Cottarelli, disciplina i criteri informativi e i modi attraverso i quali gli enti locali sono chiamati a razionalizzare le proprie partecipazioni societarie, come appresso specificato :

611. *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le*

province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

- la norma di cui alla legge n. 190/2014 fa salve le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 27 e seguenti, della legge 24/12/2007, n. 244, i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1, comma 569, della legge 27/12/2013, n. 147, che hanno fissato i presupposti di detenibilità delle partecipazioni societarie da parte degli enti locali e che vengono confermate quali norme cardine per individuare i fondamenti della capacità giuridica degli enti locali per detenere partecipazioni in società di capitali.

ATTESO che nel mese di marzo 2015: è stato inviato alla Corte dei Conti il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Valenza contenuto nella relazione tecnica redatta dal Dirigente del 3° Settore Finanze;

VISTA la relazione redatta dalla Dirigente del Settore Finanziario ed allegata sub lettera A) al presente decreto;

RITENUTO, pertanto, in conformità al disposto di cui all'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014 procedere all'approvazione della Relazione sui risultati conseguiti afferenti l'attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate da questo Comune;

DECRETA

- 1) Richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) fare proprio ed approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 612 della Legge n. 190/2014, la Relazione sui risultati conseguiti afferenti l'attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Valenza, così come contenuta nella relazione redatta dal Responsabile del servizio finanziario, allegato sub lettera A) al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) demandare alla Dirigente del 3° Settore Finanze la trasmissione di copia del presente decreto alla Sezione Consultiva Regionale della Corte dei Conti;
- 4) demandare all'addetto alla segreteria comunale la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Comune sezione amministrazione trasparente sottosezione di primo livello "enti controllati" sottosezione di secondo livello "società partecipate" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Valenza, lì 31/03/2016



Il Sindaco
(Gianluca Barbero)

Funzionario Istruttore
Dirigente 3° Settore
Dot.ssa Lorenza Monocchio

COMUNE DI VALENZA

Provincia di Alessandria

**Relazione al Piano di razionalizzazione delle
società partecipate**

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della Legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli Enti Locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Normativa relativa al piano operativo e alla rendicontazione

Il comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*Decreto Trasparenza*” (D.Lgs. n. 33/2013). Pertanto, nel caso sia omessa, è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’Amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*Decreto Trasparenza*” (D.Lgs. n. 33/2013).

Come sopra precisato, la Legge di Stabilità 2015 individua nel Sindaco il soggetto preposto ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. La situazione specifica del Comune di Valenza

Nel Comune di Valenza, nell'anno 2015, si sono tenute le elezioni amministrative.

Sin dal suo insediamento a luglio 2015 la nuova Amministrazione ha avviato un approfondito riesame dei contenuti del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni, finalizzato a valutare l'adeguatezza degli interventi in esso prospettati rispetto agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione entrante e verificando la percorribilità di soluzioni alternative che potessero garantire risultati più idonei agli scopi.

La riorganizzazione delle società partecipate del Comune di Valenza è un obiettivo strategico di questa amministrazione, in quanto condizione per garantire la sostenibilità del bilancio comunale nel medio periodo e presupposto per il miglioramento del sistema dei servizi comunali offerti ai cittadini.

Razionalizzare le proprie partecipate e renderle più performanti è ormai divenuta una necessità ineludibile con l'obiettivo di individuare le partecipazioni da mantenere e fissare per ciascuna società detenuta le principali scelte da assumere, dentro un quadro strategico di respiro pluriennale la cui esecuzione dovrà necessariamente impegnare l'intero mandato amministrativo.

Fondamentale sarà il livello di controllo che il socio-Comune dovrà esercitare sulle proprie partecipate: ne dovrà scaturire un quadro di relazioni nelle quali l'esercizio del controllo da parte del Comune si configuri come obbligo sostanziale non solo nel rapporto socio e società, ma anche nella linea di confronto sugli equilibri economico-finanziari, secondo una logica di "bilancio di gruppo".

4. Modalità di attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso eventuali ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della Legge di Stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice Civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della Legge n. 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563 - 568 ter della Legge n. 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali di tale disciplina sono i seguenti:

- ✓ (c. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle P.A. o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate), possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore;
- ✓ La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo;
- ✓ In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni;

- ✓ (c. 565) nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ✓ (c. 566) entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali;
- ✓ (c. 567) per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della Regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale;
- ✓ (c. 568 bis) le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente,
- ✓ nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'I.V.A. eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;
- ✓ se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:
 - le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
 - le minusvalenze sono deducibili nell'Esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- ✓ nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'Esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- ✓ l'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni;
- ✓ in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

5. Finalità istituzionali

La Legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27 - 29 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Valenza, alla data del 31/12/2015, partecipa al capitale delle seguenti società:

1. VI.VAL – VALORIZZAZIONE IMMOBILI VALENZA SRL (*quota 100 %*)
2. VALENZA RETI SPA (*quota 99,87%*)
3. AMV – AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A. (*quota 93,18%*)
4. AMV – IGIENE AMBIENTALE SRL (*quota 90,28%*)
5. ARAL – AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA SPA (*quota 0,78%*)
6. EXPO PIEMONTE S.P.A. (*quota 4,11%*)
7. ATM – AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. in liquidazione (*quota 0,94%*)

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

In data 31 marzo 2015 e' stato elaborato dal Comune di Valenza il piano di razionalizzazione delle società partecipate, trasmesso alla competente sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. L'amministrazione sulla base del succitato piano, ritiene di mantenere la partecipazione nelle seguenti Società :

1. AMV – AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A. (*quota 93,18%*)
2. AMV – IGIENE AMBIENTALE SRL (*quota 90,28%*)
3. ARAL – AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA SPA (*quota 0,78%*)
4. EXPO PIEMONTE S.P.A. (*quota 4,11%*)
5. ATM – AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. in liquidazione (*quota 0,94%*)

in quanto le società stesse rispondono ai criteri di razionalizzazione previsti dalla legge ed i servizi di interesse generale realizzati dalle stesse rientrano nell'ambito di competenza del Comune, come individuato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Relativamente alla partecipazione nella società VIVAL SRL, società costituita nel 2008 il cui oggetto sociale prevede la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio comunale, si rappresenta che, anche in conseguenza della particolare congiuntura economica del periodo, la società, ad oggi, non ha concretizzato le dismissioni sperate.

La società, inoltre, è dotata di organo amministrativo composto da n. 3 membri ma non ha in forza alcun dipendente.

In ragione di tali motivazioni la Società verrà posta in liquidazione entro il mese di aprile 2016.

Per quanto riguarda la partecipazione nella società VALENZA RETI SPA, società costituita per scissione parziale proporzionale nell'anno 2003, proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali ad essa trasferiti per scissione (idrico integrato, igiene integrato, trasporto collettivo, gas naturale e altri servizi pubblici locali di natura economica), la stessa, ad oggi, non presenta i requisiti per il mantenimento.

Si procederà, pertanto, allo scioglimento della società attraverso un processo di reinternalizzazione al Comune e cessione ad altre società partecipate dall'Ente dei beni da questa posseduti.

Valenza, 31/03/2016



IL SINDACO
Gianluca Barbero

A handwritten signature in black ink, which appears to read "G. Barbero". The signature is written in a cursive style with a large initial "G" and a long horizontal stroke at the end.